

**L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (artt. 20 e 21).**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. [3, comma 4](#), della [legge regionale n. 8/2002](#)) <sup>(2)</sup>**

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni in materia di lavoro**

##### **Art. 20**

*Interventi in materia di lavoro precario.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di stabile assunzione <sup>(48)</sup>, presso l'Amministrazione regionale e i suoi enti strumentali ed ausiliari, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità presso gli uffici regionali alla data del 19 gennaio 2007 <sup>(49)</sup>.

2. Il piano vincola i soggetti di cui al comma 1 ad inserire, in favore dei predetti lavoratori, una quota di riserva non inferiore al 50 per cento dei posti individuati in concorsi banditi o da bandire, nonché a destinare ai detti lavoratori i posti per i quali si può procedere ad assunzione attraverso le liste del collocamento.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone una organica ricognizione di ogni altra forma di precariato lavorativo esistente in ambito regionale, nonché di tutte le opportunità, di carattere anche finanziario, offerte dalle vigenti normative ai fini della relativa stabilizzazione. Sulla base dei risultati di tale attività la Giunta regionale approva con propria deliberazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, un conseguente piano di azione contenente l'insieme delle misure e delle iniziative, ove del caso anche di natura normativa, da adottare già a decorrere dall'anno 2007. Fino all'approvazione del predetto piano non si dà luogo all'adozione di nuove procedure concorsuali, fatte salve quelle dirette ad attivare le risorse del Fondo unico per l'occupazione entro il previsto termine del 30 aprile 2007.

4. La Regione, anche ai sensi dell'[art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati <sup>(50)</sup>.

---

(48) Con [Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 666](#) è stato approvato, ai sensi del presente comma, il piano di stabile assunzione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

(49) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria data del 30 novembre 2006 con quella attuale del 19 gennaio 2007.

(50) Il presente comma, già modificato dall'[art. 1, L.R. 20 giugno 2007, n. 12](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 24](#), anche alla luce dei principi di cui all'[art. 23, commi 2 e 3, L. 18 aprile 2005, n. 62](#) e fermo restando quanto ivi indicato. Il testo precedente era così formulato: «4. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure per la nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione, i contratti sono prorogati fino all'espletamento della stessa, che dovrà comunque essere esperita entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.».

## **Art. 21**

### *Disposizioni in materia di LSU-LPU.*

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'[articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#), è fissato al 31 dicembre 2007.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. Alle medesime finalità è destinata la somma di Euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2007 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 4, e alla [L.R. 19 novembre 2003, n. 20](#), le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. La somma di Euro 8.750.000,00 - destinata ai sensi della [legge regionale 19 novembre 2003, n. 20](#), ad azioni politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. Alla [legge regionale 19 novembre 2003, n. 20](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. È consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)»;

b) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'[articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), approva:

- un Piano triennale coerente con la programmazione regionale;

- un Piano annuale di attuazione.»;

c) all'articolo 4, comma 4, le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Giunta regionale»;

d) all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'importo «30.000,00» è sostituito dall'importo «40.000,00».

6. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli considerati nel bilancio a legislazione vigente.